NORME SUL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Art. 19

Acquisizioni istruttorie

Alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati del CNEL hanno facolta' di intervenire senza diritto di voto i presidenti delle commissioni parlamentari, i membri del Governo, i presidenti dei consigli o assemblee e delle giunte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' invitare alle riunioni dell'assemblea, delle commissioni e dei comitati, membri del Governo, del Parlamento, dei consigli o assemblee delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i deputati italiani al Parlamento europeo. Il CNEL puo' stipulare convenzioni con amministrazioni statali, con enti pubblici , nonche' con enti del terzo settore (ETS), istituti, fondazioni e societa' di ricerche, in conformita' e con le modalita' previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici per il compimento delle indagini occorrenti ai fini della documentazione dei problemi sottoposti all'esame degli organi consiliari. COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 2014, N. 190.

Versione in vigore dal 2 marzo 2024, non più in vigore dal 1 maggio 2024 · versione 12

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sul Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
Estremi	Legge 30 dicembre 1986, n. 936
Titolo	III — Ordinamento del cnel
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 gennaio 1987

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/norme-sul-consiglio-nazionale-dell-economia-e-del-lavoro/art-19-acquisizioni-istruttorie/versione/12

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it